Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Fondazione CRUI

CONVENZIONE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, Roma, d'ora in avanti denominato "MAECI"

e

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/a, Roma, d'ora in avanti denominato "MIUR"

e

la Fondazione CRUI per le Università italiane, Piazza Rondanini 48, Roma, d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI"

premesso:

- che i tirocini curriculari regolati dalla presente Convenzione, di seguito denominati "tirocini", potranno essere svolti presso i seguenti Uffici, di seguito collettivamente denominati "Sedi all'estero":
  - Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni Internazionali, di seguito "Rappresentanze diplomatiche";
  - Uffici Consolari di I categoria, di seguito "Consolati";
  - Istituti Italiani di Cultura, di seguito "IIC";
  - istituzioni scolastiche italiane all'estero, di seguito "Scuole italiane all'estero".

- che il MIUR ritiene compatibile con tale iniziativa l'utilizzo da parte delle Università di eventuali risorse ancora disponibili a valere sulle assegnazioni del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti di cui al DM 976/2014-2016 a copertura degli oneri derivanti dal cofinanziamento dei programmi di tirocinio internazionale a carico delle Università statali e non statali;
- che ove stabilito da vigenti disposizioni normative ciascuna Sede all'estero ospitante, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, può cofinanziare i tirocini nella misura del 50% del rimborso spese forfettario accordato allo studente;
- che al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima pari a 300 euro mensili;
- che i programmi di tirocinio promossi dalle Università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento;

- che l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito AICS, può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari svolti secondo le modalità e i principi previsti dalla presente Convenzione presso proprie sedi all'esteri (di seguito "Sedi AICS");
- che il preminente collegamento dei tirocini curriculari con le carriere internazionali rende opportuno offrire i tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche e i Consolati, a studenti che abbiano intrapreso uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
- che i tirocini curriculari presso gli IIC e presso le Scuole italiane all'estero verranno offerti agli studenti che frequentano corsi di laurea magistrale o a ciclo unico;
- che la Fondazione CRUI ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società;
- che la Fondazione CRUI ritiene importante e d'interesse la possibilità offerta dal MAECI a studenti particolarmente meritevoli di effettuare brevi periodi di tirocinio curricolare presso le Sedi all'estero;
- che si è già svolta una collaborazione proficua tra MAECI, MIUR e Fondazione CRUI, nel quadro degli intensi rapporti tra le Università italiane e il MAECI, da ultimo con l'esperienza dei tirocini di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 e della relativa Convenzione MAECI - MIUR - Fondazione CRUI sottoscritta l'11 giugno 2015;

Convengono quanto segue:

Art. 1. Oggetto.

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.
2. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di un Programma di tirocini curriculari presso le Sedi all'estero, d'ora in avanti "Programma".
3. Il Programma è promosso da Università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici.
4. Il Programma mira a integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI presso le Sedi all'estero.

Art. 2. Compiti della Fondazione CRUI.

1. Il MAECI e il MIUR affidano alla Fondazione CRUI la gestione organizzativa del Programma, ivi compresi il coordinamento delle Università italiane che partecipano

all'iniziativa, nonché gli adempimenti connessi con il bando per la selezione dei tirocinanti.

2. La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma alle Università partecipanti mediante il proprio sito internet e adegua l'applicativo web approntato in applicazione della Convenzione stipulata l'11 giugno 2015 alle procedure previste dalla presente Convenzione. La Fondazione CRUI e le singole Università possono utilizzare forme aggiuntive di divulgazione, senza oneri a carico dei Ministeri.
3. La Fondazione CRUI presiede la Commissione di cui all'articolo 7.

Art. 3. Compiti del MAECI.

1. Ai fini dell'indicazione nel bando di cui all'articolo 6, il MAECI comunica alla Fondazione CRUI, laddove possibile tramite l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2:
   a) le Sedi all'estero dove possono svolgersi i tirocini;
   b) il numero dei tirocinanti che ciascuna Sede all'estero può ospitare;
   c) la descrizione dei compiti richiesti a ogni tirocinante;
   d) l'eventuale seconda lingua, richiesta quale requisito di partecipazione, da ciascuna sede;
   e) per ciascuna Sede all'estero, l'eventuale messa a disposizione di un alloggio gratuito, nei termini stabiliti dall'articolo 11;
   f) ove necessario, il nominativo del tutor in loco nonché tutte le informazioni indispensabili per la compilazione del progetto formativo da parte degli Atenei, per ciascun posto messo a bando.
2. Il MAECI partecipa al processo di selezione dei tirocinanti secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e fornisce alle Sedi all'estero indicazioni per il miglior esito del Programma.
3. In caso di adesione alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 17, l'AICS assume gli obblighi regolati dal presente articolo, limitatamente ai tirocini svolti presso le Sedi AICS.

Art. 4. Compiti delle Università.

1. Ciascuna Università che intende partecipare al Programma stipula con la Fondazione CRUI una convenzione che fissa compiti, oneri e responsabilità dei contraenti.
2. La Fondazione CRUI si riserva di rendere operativa la presente Convenzione solo a seguito della stipula di almeno 10 convenzioni ai sensi del comma precedente.
3. Le Università curano la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 e della corrispondenza del profilo con la "job description" richiesta. L'Università accerta, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità della domanda dell'interessato.
4. La preselezione da parte dell'Università, realizzata sull'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2, è completata entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 6 e riguarda le domande per le quali sussistono i requisiti. La preselezione consiste nella

verifica dei requisiti di partecipazione al Programma, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

5. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione, in particolare all'art. 8.
6. L'Università provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

Art. 5. Requisiti di partecipazione al Programma.

1. Possono partecipare al Programma gli studenti che, alla data di scadenza del bando, possiedono i seguenti requisiti:
   a. cittadinanza italiana;
   b. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
   c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
   d. nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
   e. nel caso di tirocini presso gli IIC o presso le Scuole italiane all'estero, di essere iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico;
   f. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;
   g. avere una conoscenza, certificata dall'Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, se richiesto dalla Sede all'estero ospitante, di una seconda lingua straniera;
   h. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
   i. avere un'età non superiore ai 28 anni.
2. La perdita di uno dei requisiti elencati al comma 1, lettere da a. a h., durante lo svolgimento del tirocinio comporta l'immediata conclusione del tirocinio.

Art. 6. Pubblicazione delle offerte di tirocinio.

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MAECI e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.

2. Il bando indica:
   a. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
   b. le Università che aderiscono e finanziano i tirocini;
   c. le Sedi all'estero interessate e i relativi posti disponibili per il trimestre;

d. l'eventuale possibilità di usufruire di alloggio gratuito, nei termini stabiliti dall'articolo 11;
e. la descrizione delle attività previste per ogni tirocinio;
f. i requisiti richiesti per la partecipazione al Programma;
g. l'ammontare minimo del rimborso spese;
h. il numero minimo di Sedi all'estero per i quali gli studenti devono presentare domanda;
i. ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.

3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7. Modalità di selezione dei candidati.

1. Una Commissione di cinque membri, nominata dal Presidente della Fondazione CRUI, di cui uno designato dal MAECI e uno dal MIUR, seleziona i tirocinanti da destinare a ciascuna Sede all'estero indicata dal bando. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede. Se, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, sono offerti tirocini presso Sedi AICS, la Commissione è integrata da un membro designato dall'AICS.
2. La Fondazione CRUI comunica l'esito delle selezioni - consistente in una graduatoria di candidati idonei per ciascuna sede e/o Ufficio - al MAECI per ulteriore comunicazione alle Sedi all'estero interessate. Il MAECI può esprimere osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando l'esclusione in qualsiasi momento dal Programma di persone che avessero rese dichiarazioni false o mendaci.
3. Trascorsi i 15 giorni di cui al comma precedente, gli esiti delle selezioni sono comunicati alle Università, che informano i candidati selezionati e redigono il progetto formativo. In base alla graduatoria finale il MAECI comunica gli studenti selezionati alle Sedi all'estero e il MIUR comunica alle Università l'importo del finanziamento ai fini dell'assegnazione delle borse agli studenti.
4. In caso di adesione dell'AICS alla presente Convenzione ai sensi dell'art. 17, le comunicazioni della Fondazione CRUI di cui al comma 2 del presente articolo sono indirizzate anche al referente indicato dall'AICS, per la sola parte riguardante i candidati selezionati per le Sedi dell'Agenzia.

Art. 8. Progetto formativo, impegni ed obblighi.

1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor in loco individuato dalla Sede all'estero ospitante.

2. Il progetto formativo include:
   a) le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Sede all'estero di destinazione, anche ai fini dell'eventuale compilazione e rilascio del *Diploma Supplement*, nonché l'impegno del tirocinante di portarle a termine;

b) il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza;
c) l'impegno del tirocinante a osservare le seguenti regole:
   - rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicate nella sede all'estero dove si svolge il tirocinio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;
   - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco;
   - attenersi nel Paese dove si svolge il tirocinio alle disposizioni di sicurezza fornite dal MAECI e dalla Sede all'estero;
   - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.

3. Il progetto formativo comprende la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: "Il tirocinio curriculare svolto presso la Sede all'estero non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla Convenzione stipulata tra MAECI, MIUR e CRUI, il cui contenuto si intende interamente qui trascritto e conosciuto dalle parti, o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.".
4. La Sede all'estero informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9. Durata, crediti formativi universitari, assenze.

1. I tirocini curricolari hanno la durata di tre mesi, prorogabili di un ulteriore mese d'intesa fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza dello studente.
2. I tirocini comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento.
3. Il tirocinante può assentarsi per non più di 6 giorni lavorativi a trimestre, con l'accordo del tutor in loco.

Art. 10. Rimborso spese.

1. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima di 300 euro mensili, pagati dall'Università di appartenenza anche a valere sulle assegnazioni ministeriali del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti.
2. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono limitati agli stanziamenti delle Parti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ove stabilito da vigenti disposizioni normative, il tirocinio può essere cofinanziato dalla Sede all'estero nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio. In tal caso, le quote da corrispondere allo studente sono ugualmente ripartite nella misura del 50%,

salvo diverso accordo fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza del tirocinante e comunque nel rispetto dell'ammontare minimo stabilito al comma 1.

Art. 11. Alloggio gratuito.

1. La Sede all'estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto.
2. Ove stabilito dalla normativa vigente, la Sede all'estero può imputare l'utilizzo dell'alloggio gratuito come quota di cofinanziamento. In tal caso, la rinuncia dell'alloggio da parte del tirocinante esonera la Sede all'estero dal pagamento di un rimborso monetario.
3. L'utilizzo di un alloggio demaniale non deve produrre costi aggiuntivi per l'erario. Il tirocinante è tenuto a custodire l'alloggio con diligenza ed è responsabile dei beni in esso contenuti. Egli si fa carico delle spese ordinarie d'uso per il periodo di utilizzo.

Art. 12. Assicurazioni

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della Sede all'estero ospitante che rientrino nel progetto formativo.
2. L'Università inoltra alla Sede all'estero ospitante e al tirocinante la copia o gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dello studente.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Sede all'estero ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.
4. Per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, qualora non vi abbia provveduto l'Università, il tirocinante che accetta la sede assegnata deve munirsi, prima della partenza, di una polizza sanitaria valida nel Paese di destinazione, per tutta la durata del tirocinio. Copia della polizza sanitaria è trasmessa o consegnata al tutor in loco. La mancanza o il venir meno della polizza sanitaria comportano l'esclusione dal Programma e l'immediata conclusione del tirocinio eventualmente iniziato.

Art. 13. Svolgimento del tirocinio.

1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor in loco.
2. Il tutor in loco compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

Art. 14. Interruzione del tirocinio.

1. La Sede all'estero ospitante comunica all'Università e all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.

2. E' comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della Sede all'estero ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. Il Capo della Rappresentanza diplomatica, il titolare della Sede all'estero dove si svolge il tirocinio o il MAECI possono disporre in qualsiasi momento il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese di svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinio può essere interrotto dallo studente.
5. In caso di interruzione del tirocinio lo studente ha comunque diritto al rimborso spese di cui all'articolo 10, comma 1, per il periodo di effettivo svolgimento del tirocinio. Il riconoscimento dei CFU è commisurato ai giorni di effettivo svolgimento di tirocinio.

Art. 15. Trattamento dei dati.

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.16. Referenti.

1. Ciascuna Parte designa un referente per l'attuazione della presente Convenzione nelle persone di:
   a) per il MAECI: il capo pro-tempore dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione;
   b) per il MIUR: il capo pro-tempore dell'ufficio V della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
   c) per la Fondazione CRUI: il Direttore Generale o suo delegato.
2. Ciascuna Parte può modificare il proprio referente con comunicazione indirizzata alle altre Parti.

Art. 17. Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. l'AICS può aderire alla presente Convenzione mediante comunicazione, indirizzata ai firmatari della stessa.
2. La comunicazione di adesione dell'AICS specifica quanto segue:
   a) i corsi di laurea ai quali devono essere iscritti i candidati;
   b) un referente per l'attuazione della presente Convenzione, di cui all'articolo 16.
3. In caso di adesione ai sensi del presente articolo, le Sedi AICS sono considerate "Sedi all'estero" agli effetti della presente Convenzione.

4. La quota di cofinanziamento di cui all'articolo 10, comma 2, resta a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 18. Foro competente ed acquisto di efficacia.

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.
2. La presente Convenzione acquista efficacia al momento della firma.

Roma, 8 giugno 2017

Il Segretario Generale
del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Ambasciatore Elisabetta Belloni

Il Capo del Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prof. Marco Mancini

Il Presidente della Fondazione CRUI
per le Università Italiane

Prof. Gaetano Manfredi